



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2013 (13.06)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0151 (NLE)**

**9856/13  
ADD 27**

**COEST 119  
NIS 23  
PESC 570  
JAI 408  
WTO 113  
ENER 202**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	<a href="#">23 maggio 2013</a>
n. doc. Comm.:	COM(2013) 290 final Allegato VI
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, a nome dell'Unione europea - ALLEGATO VI

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2013) 290 final Allegato VI



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 15.5.2013  
COM(2013) 290 final

Allegato VI

## **ALLEGATO**

**Allegati da XVII a XX del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

## **ALLEGATO VI**

**della**

## **PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, a nome dell'Unione europea**

## ALLEGATO

**Allegati da XVII a XX del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

### ALLEGATO VI

della

#### PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, a nome dell'Unione europea**

### ALLEGATO XVII

#### RAVVICINAMENTO NORMATIVO

##### *Articolo 1*

##### *Campo di applicazione*

1. Il presente allegato prevede il ravvicinamento normativo delle Parti nei seguenti settori: servizi finanziari, servizi di telecomunicazione, servizi postali e di corriere, servizi di trasporto marittimo internazionale (nel seguito: "i settori interessati dal ravvicinamento normativo").
2. Le disposizioni degli atti dell'Unione europea nei settori interessati dal ravvicinamento normativo figurano rispettivamente nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito: "le appendici").
3. L'appendice XVII-6 contiene disposizioni particolari in materia di controllo del processo di ravvicinamento normativo.

##### *Articolo 2*

##### *Principi generali e obblighi in materia di ravvicinamento normativo*

1. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 sono vincolanti per le Parti conformemente agli adeguamenti orizzontali e alle norme procedurali definite nell'appendice XVII-1, nonché alle disposizioni specifiche di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5. Le Parti assicurano la piena e completa attuazione di tali disposizioni<sup>1</sup>.
2. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui al paragrafo 1 sono integrate nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina secondo le seguenti modalità:
  - a) un atto corrispondente ad un regolamento o ad una decisione dell'UE è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina;

---

<sup>1</sup> L'acquis si applica nella sua interezza, anche con le deroghe concesse agli Stati membri dell'UE nel corso del loro processo di adesione.

- b) un atto corrispondente ad una direttiva dell'UE lascia agli organi ucraini la scelta di forme e mezzi di attuazione.
3. Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Ucraina delle disposizioni del presente allegato le Parti collaborano tramite:
- consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato per il commercio, in merito all'interpretazione delle disposizioni applicabili ai settori interessati dal ravvicinamento normativo e ad altri ambiti di pertinenza dell'Accordo;
  - discussioni periodiche su questioni attinenti alle istituzioni, alle capacità e alle risorse pertinenti per il processo di ravvicinamento normativo;
  - consultazioni e scambio di informazioni sulla legislazione esistente e sulla nuova legislazione conformemente al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente Accordo.
4. Le Parti si comunicano i dati delle rispettive autorità competenti responsabili dei settori interessati dal ravvicinamento normativo.
5. Secondo il principio di leale cooperazione, le Parti si rispettano e si assistono reciprocamente nello svolgimento dei compiti derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici. Le Parti adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici o dagli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. Le Parti facilitano il processo di ravvicinamento normativo e si astengono dall'adottare qualsiasi misura che rischi di compromettere o di ritardare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

### *Articolo 3*

#### *Ravvicinamento normativo prima che sia concesso interamente il trattamento "mercato interno" in un settore specifico*

1. Conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), del presente Accordo, nonché all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato, l'Ucraina applica continuativamente la vigente legislazione dell'UE di cui alle appendici e la recepisce nel suo ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.
2. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Parte UE informa regolarmente per iscritto l'Ucraina e il comitato per il commercio dell'adozione o della modifica di atti legislativi settoriali dell'UE.
3. Entro un termine di tre mesi il comitato per il commercio aggiunge alle appendici tutti gli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati. Dopo che l'atto, nuovo o modificato, è stato integrato nell'appendice corrispondente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato. Il comitato per il commercio decide inoltre un periodo indicativo per il recepimento dell'atto.
4. Se l'Ucraina prevede di incontrare particolari difficoltà nel recepire un atto legislativo dell'UE nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina,

in circostanze eccezionali, può essere in parte e temporaneamente esonerata dagli obblighi di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente allegato.

5. Se il comitato per il commercio concede tale deroga basata sull'articolo 3, paragrafo 4, del presente allegato, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.

#### *Articolo 4*

##### *Valutazione del recepimento e dell'attuazione della legislazione dell'UE e ulteriore accesso ai mercati*

1. La progressiva transizione dell'Ucraina verso la piena adozione e la piena e completa attuazione di tutte le disposizioni applicabili nei settori interessati dal ravvicinamento normativo sono oggetto di una valutazione e di un controllo regolari conformemente all'appendice XVII-6.
2. Se l'Ucraina reputa che siano soddisfatte le condizioni per completare l'adozione e l'attuazione di tutte le disposizioni applicabili a uno o più settori interessati dal ravvicinamento normativo, compresi una capacità e meccanismi di controllo adeguati, informa l'Unione europea che occorre procedere ad una valutazione globale dei settori in questione. Tali valutazioni sono realizzate dall'Unione europea in collaborazione con l'Ucraina secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6. Al termine di tale valutazione l'Unione europea presenta al comitato per il commercio una proposta di decisione.
3. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, l'Unione europea stabilisce che le condizioni sono rispettate, ne informa il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può quindi decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore o i settori dei servizi interessati dal ravvicinamento normativo. Tale trattamento comporta per il settore o i settori in questione:
  - che non esistano restrizioni alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina sul territorio dell'una o dell'altra Parte e che le persone giuridiche costituite in conformità del diritto di uno Stato membro dell'UE o dell'Ucraina e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nel territorio delle Parti, ai fini del presente Accordo, siano trattate al pari delle persone giuridiche degli Stati membri dell'UE o dell'Ucraina. Tale disposizione si applica anche all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte di persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina stabilite nel territorio dell'altra Parte e
  - che non esistano restrizioni alla libertà di una persona giuridica di prestare servizi nel territorio dell'altra Parte per quanto riguarda persone degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina stabilite nell'UE o in Ucraina.
4. Ai fini di tale trattamento si applicano tutte le pertinenti definizioni contenute nel titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 86, del presente Accordo.
5. Il trattamento "mercato interno" non si applica, per quanto riguarda la Parte interessata, alle attività connesse, sia pure occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri in tale Parte.

6. Per motivi di chiarezza, tale trattamento non comprende il diritto di intraprendere e perseguire attività in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese e non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'una o all'altra Parte dall'applicazione dell'Accordo<sup>2</sup>.
7. Il paragrafo 3 e le misure adottate per la sua attuazione lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
8. Se l'Unione europea ritiene che le condizioni per la concessione del trattamento "mercato interno" non siano rispettate, ne informa il comitato per il commercio. L'Unione europea raccomanda all'Ucraina misure specifiche in conformità dell'appendice XVII-6 e fissa un termine entro il quale sia ragionevolmente possibile realizzare tali miglioramenti. Prima della scadenza di tale periodo vengono effettuate una seconda e, se necessario, una terza valutazione per verificare se le misure raccomandate siano state attuate in maniera efficace e soddisfacente.

#### *Articolo 5*

##### *Attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione dell'UE dopo la concessione del pieno trattamento "mercato interno" in un settore specifico*

1. L'Unione europea conserva il diritto di adottare nuove disposizioni legislative o di modificare le disposizioni in vigore nei settori interessati dal ravvicinamento normativo. L'Unione europea notifica tempestivamente per iscritto all'Ucraina e al comitato per il commercio ogni nuovo atto giuridicamente vincolante da essa adottato nei settori interessati dal ravvicinamento normativo.
2. Il comitato per il commercio dispone di un periodo di tre mesi per aggiungere alle appendici un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato.
3. Dopo che l'atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, è stato aggiunto all'appendice pertinente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno e lo applica, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente allegato e nel rispetto dei seguenti termini:
  - a) i regolamenti sono applicati ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore ivi prevista, salvo diversa decisione del comitato per il commercio;
  - b) le direttive sono applicate ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla scadenza del termine di recepimento ivi previsto, salvo diversa decisione del comitato per il commercio.

L'Ucraina garantisce che alla fine del periodo in questione il suo ordinamento giuridico è pienamente conforme all'atto giuridico dell'UE da attuare.

---

<sup>2</sup> Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dall'Accordo.

4. L'Unione europea, in collaborazione con l'Ucraina, effettua una valutazione dell'attuazione secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6.
5. Se l'Ucraina prevede particolari difficoltà nel recepimento di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina, in circostanze eccezionali, può essere parzialmente e temporaneamente esonerata dai suoi obblighi di recepimento degli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente allegato. Qualora il comitato per il commercio conceda tale deroga, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.
6. Se, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 5 del presente allegato, non è possibile giungere a un Accordo sull'aggiunta alle appendici di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, entro i tre mesi successivi alla sua notifica al comitato per il commercio, l'Unione europea può decidere di sospendere la concessione del trattamento "mercato interno" nel settore interessato. Se l'Ucraina reputa sproporzionate le misure di sospensione, le parti possono ricorrere al dispositivo di risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 7 del presente allegato. Le misure di sospensione sono immediatamente revocate una volta che il comitato per il commercio ha aggiornato l'appendice pertinente integrandola con atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati, o ha trovato un'altra soluzione al problema accettabile per entrambe le Parti.
7. Se l'Ucraina intende adottare un nuovo atto legislativo o modificare la propria legislazione riguardante i settori interessati dal ravvicinamento normativo, si applicano le prescrizioni in materia di notifica e di valutazione di cui all'appendice XVII-6.

#### *Articolo 6*

##### *Interpretazione*

Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni applicabili figuranti nelle appendici, qualora siano identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli atti adottati in applicazione di tale trattato, sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformità delle sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

#### *Articolo 7*

##### *Non conformità all'allegato*

1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non rispetti gli obblighi stabiliti nel presente allegato, ne informa immediatamente per iscritto l'altra Parte e il comitato per il commercio.
2. La Parte interessata può presentare all'altra Parte e al comitato per il commercio una richiesta formale di risoluzione della controversia in questione e fornisce tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
3. Se è presentata una richiesta in tal senso, si applicano le norme e le procedure del titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente Accordo.

4. In deroga al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), articoli 312 e 313, e articolo 315, paragrafo 1, del presente Accordo, qualora si accerti che una Parte non rispetta la decisione del collegio arbitrale e sussistano circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente, l'altra Parte ha il diritto di sospendere con effetto immediato gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato.
5. Tali misure di sospensione sono revocate subito dopo che la Parte interessata ha dato esecuzione alla relazione arbitrale.

#### *Articolo 8*

##### *Misure di salvaguardia – principi*

1. Qualora in una o nell'altra Parte sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere, la Parte interessata può adottare le opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento concesso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato, nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 6 del presente allegato.
2. Il campo d'applicazione e la durata di tali misure di salvaguardia sono limitati a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione nel settore o nella regione interessati. È data priorità alle misure che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.

#### *Articolo 9*

##### *Misure di salvaguardia – procedure*

1. La Parte che prevede di adottare misure di salvaguardia, ne informa l'altra Parte tramite il comitato per il commercio e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti si consultano immediatamente in seno al comitato per il commercio al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti si astengono dall'adottare misure di salvaguardia prima che sia stato fatto ogni tentativo per trovare una soluzione accettabile per entrambe.
3. La Parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 si sia conclusa prima della scadenza di detto termine. In deroga a tale requisito, qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente escludano la possibilità di un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente le misure di protezione strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.
4. La Parte interessata notifica quanto prima al comitato per il commercio le misure di salvaguardia adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
5. Le misure di salvaguardia sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.
6. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.



7. Se, ferma restando l'applicazione del paragrafo 6, non è possibile trovare una soluzione accettabile per le Parti entro sei mesi e la misura di salvaguardia crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle stesse nel settore in questione, la Parte interessata può adottare misure di riequilibrio proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per ristabilire l'equilibrio. Sono privilegiate le misure che meno perturbano il funzionamento del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente Accordo, del presente allegato e delle sue appendici.
8. La parte interessata notifica senza indugio al comitato per il commercio le misure di riequilibrio adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le misure di riequilibrio sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.
9. Le misure di riequilibrio adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.

#### *Articolo 10*

##### *Disposizioni specifiche relative ai servizi finanziari*

1. Per quanto riguarda i servizi finanziari o un determinato settore o sottosettore dei servizi finanziari, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata come limitativa del potere delle Parti di adottare ogni misura opportuna e immediata conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 126 (Misure prudenziali), del presente Accordo dopo la concessione del trattamento "mercato interno".
2. Le misure adottate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 non possono essere soggette alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente Accordo.

#### *Articolo 11*

##### *Modifica del presente allegato*

Qualora lo ritenga necessario, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato XVII.

## APPENDICE XVII-1

### ADATTAMENTI ORIZZONTALI E NORME PROCEDURALI

Le disposizioni degli atti enunciati nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "appendici") si applicano in virtù del presente Accordo e dei punti da 1 a 6 della presente appendice, salvo altrimenti disposto nelle appendici. Gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nelle appendici.

Il presente Accordo si applica conformemente alle norme procedurali di cui ai punti 7, 8 e 9 della presente appendice.

#### 1. Parti introduttive degli atti

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente Accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito del presente Accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

#### 2. Terminologia specifica degli atti

I seguenti termini utilizzati negli atti specificati nell'allegato XVII del presente Accordo sono da intendersi come segue:

- a) i termini "Comunità" o "Unione europea" si intendono come "UE-Ucraina";
- b) i termini "diritto comunitario" o "diritto dell'Unione europea", "legislazione comunitaria" o "legislazione dell'Unione europea", "strumenti comunitari" o "strumenti dell'Unione europea" e "trattato CE" o "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" si intendono come "Accordo di libero scambio UE-Ucraina";
- c) i termini "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" o "Gazzetta ufficiale dell'Unione europea" si intendono come "Gazzette ufficiali delle Parti".

#### 3. Riferimenti agli Stati membri

Quando gli atti enunciati nelle appendici XVII-2 - XVII-5 del presente Accordo contengono riferimenti ad uno "Stato membro" o agli "Stati membri" il riferimento si intende fatto, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea, anche all'Ucraina.

#### 4. Riferimenti ai territori

Quando gli atti enunciati contengono riferimenti al territorio della "Comunità", dell'"Unione europea" o del "mercato comune", ai fini dell'Accordo questi ultimi si considerano riferimenti ai territori delle Parti, quali definiti nell'articolo 483 del presente Accordo.

#### 5. Riferimenti alle istituzioni

Quando gli atti enunciati contengono riferimenti a istituzioni, comitati o altri organismi dell'UE, si intende che l'Ucraina non diventerà membro di tali istituzioni, comitati o organismi.

#### 6. Diritti e obblighi

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri dell'UE o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei

casi, le autorità competenti, gli enti pubblici, le imprese o i singoli cittadini delle stesse.

7. Cooperazione e scambio di informazioni

Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorità competenti delle Parti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.

8. Riferimenti alle lingue

Le parti sono autorizzate ad utilizzare, nelle procedure istituite nel quadro del presente Accordo, ogni lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea e dell'Ucraina. Un documento ufficiale redatto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea è accompagnato dalla sua traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

9. Entrata in vigore e applicazione degli atti

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'applicazione delle disposizioni pertinenti cui è fatto riferimento negli atti enunciati negli allegati non sono pertinenti ai fini dell'Accordo. I termini e le scadenze applicabili all'Ucraina per l'adozione delle disposizioni pertinenti e la loro piena e completa attuazione sono definiti secondo le modalità di cui agli allegati.

## APPENDICE XVII-2

### NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

#### A. Settore bancario

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/48/CE")

Calendario: le disposizioni applicabili della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario.

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di enti creditizi	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/48/CE	Termine previsto per l'attuazione
Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e di esercizio di tale attività	Titolo II	4 anni
Relazioni con i paesi terzi	Titolo IV	4 anni
Principi di vigilanza prudenziale	Titolo V, capo 1, sezioni 2, 3 e 4	4 anni
Definizione di fondi propri	Titolo V, capo 2, sezione 1	4 anni
Disposizioni in materia di grandi fidi	Titolo V, capo 2, sezione 5	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'Accordo di Basilea I: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito</li> <li>• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci.</li> <li>• Esclusa l'applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di</li> </ul>	Titolo V, capo 2, sezione 2	4 anni

valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa		
<p>Disposizioni rimanenti della direttiva (conformemente all'Accordo di Basilea II) in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito</li> <li>• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo</li> <li>• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci.</li> <li>• Applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa</li> </ul> <p>Titolo V, capo 4, in materia di vigilanza</p>		6 anni

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/49/CE")

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di imprese di investimento	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/49/CE	Termine previsto per l'attuazione da parte dell'Ucraina
---	---	---

Capitale iniziale	Capo 2	4 anni
Definizione del portafoglio di negoziazione	Capo 3	4 anni
Fondi propri	Capo 4	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'Accordo di Basilea I: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito</li> <li>• Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci.</li> </ul>	Capitolo 5, sezione 1  4 anni	
Disposizioni rimanenti della direttiva.		6 anni

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

## B. Assicurazione

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, fatta eccezione per gli articoli 127 e 17 *quater*, che sono attuati entro otto anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni, fatta eccezione per l'articolo 9, che è attuato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

92/48/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi

Calendario: non è necessaria un'iniziativa legislativa.

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

### C. Valori mobiliari

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari



Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1787/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di

titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2008/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### D. OICVM

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione).

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'Accordo tra il depositario e la società di gestione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### E. Infrastrutture di mercato

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### F. Pagamenti

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### G. Antiriciclaggio

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n.1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### H. Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti

Articolo 63 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 64 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 65 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 66 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 75 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 215 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione dell'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988.

## APPENDICE XVII-3

### NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro legislativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

- definizione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo;
- rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche (articolo 3, paragrafo 2);
- istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;
- istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impongono agli operatori che detengono un notevole potere di mercato sui mercati rilevanti i necessari obblighi in materia di:

- accesso e uso di determinate risorse di rete;
- controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi;
- trasparenza, non discriminazione e separazione contabile

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

- regolamentazione degli obblighi di servizio universale, compresa l'instaurazione di meccanismi di contabilità dei costi e di finanziamento;
- rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo, il 112.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro legislativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea.

- adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio

Calendario: le misure adottate in seguito all'applicazione di tale decisione sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

- controllo volto a garantire una concorrenza leale sui mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei servizi orientati ai costi

Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")

La direttiva contempla tutti i servizi della società dell'informazione, prestati sia tra imprese sia da imprese a consumatori, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.



## APPENDICE XVII-4

### NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

## APPENDICE XVII-5

### **NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE**

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

#### Sicurezza marittima - Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### Decisioni d'applicazione

Elenco delle organizzazioni riconosciute sulla base della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### Stato di approdo

Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### Monitoraggio del traffico

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- a) Norme tecniche e operative
- Navi da passeggeri

Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL.

- Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- Equipaggio

Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

b) Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

### Condizioni tecniche

Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

### Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'Accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, esclusa la clausola 16

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, fatta eccezione per la clausola 16, che è attuata entro sette anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

### Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva (fatta eccezione per quelle relative alle ispezioni della Commissione) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (fatta eccezione per quelle relative alle ispezioni della Commissione) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

### 1. Disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'allegato XVII, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5, le Parti e i loro organismi e autorità competenti si scambiano tutte le informazioni utili ai fini del ravvicinamento e dell'applicazione della legislazione pertinente dell'UE. Le Parti assicurano la piena cooperazione amministrativa.

Le Parti concordano le procedure per lo scambio di informazioni, compreso un elenco delle autorità competenti, con indicazione del referente per ciascuno degli atti figuranti nelle appendici da XVII-2 a XVII-5. Ciascuna Parte è autorizzata a stabilire contatti diretti con tutte le autorità e tutti gli organismi dell'altra Parte figuranti in detto elenco.

I documenti trasmessi all'Unione europea includono sempre una versione in inglese. L'Unione europea comunica esclusivamente in inglese, salvo altrimenti stabilito.

### 2. Tabella di marcia

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Ucraina presenta per ciascun settore una tabella di marcia dettagliata per l'adozione e l'attuazione di tutti gli atti settoriali di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "atti legislativi dell'UE"), sottolineando le possibili modifiche legislative e istituzionali necessarie, le scadenze intermedie e una stima della capacità amministrativa necessaria. Le tabelle di marcia sono indicative e possono essere modificate.

### 3. Relazioni e valutazione

Quando l'Ucraina ritiene che un determinato atto giuridico dell'UE sia stato attuato correttamente, ne informa l'UE. L'Ucraina trasmette al servizio competente della Commissione l'atto interno con acclusa una tabella di raffronto incrociato ("tabella di recepimento") che indichi in dettaglio la corrispondenza con ogni articolo dell'atto giuridico dell'UE e, se del caso, un elenco degli atti giuridici dell'Ucraina da modificare o abrogare in vista della piena attuazione dell'atto giuridico dell'UE.

L'Unione europea valuterà il grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE da parte dell'Ucraina sulla base delle suddette tabelle di recepimento, dell'elenco degli atti ucraini da modificare o abrogare e di altre informazioni pertinenti fornite conformemente all'articolo 1 della presente appendice. La valutazione formale sarà basata esclusivamente su un raffronto tra gli atti giuridici definitivi e i corrispondenti atti giuridici dell'Unione.

I servizi competenti della Commissione elaboreranno una valutazione dell'atto entro le dodici settimane successive alla sua presentazione ufficiale. Il termine può essere prorogato una sola volta previa adeguata motivazione. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII sul ravvicinamento normativo, se in base alla valutazione di cui sopra l'Ucraina non ha effettuato un ravvicinamento adeguato a un determinato atto giuridico dell'UE, quest'ultima formula raccomandazioni scritte sulle misure da adottare per assicurare la piena conformità all'atto giuridico dell'UE. Su richiesta, tali raccomandazioni possono essere oggetto di discussioni in seno al comitato per il commercio.

Il processo di valutazione formale del grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE non pregiudica la valutazione dell'effettiva adozione e applicazione di tale atto ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

4. Valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l'effettiva adozione e attuazione degli atti giuridici dell'UE

L'Ucraina provvede a che le autorità e gli organismi soggetti alla sua giurisdizione e responsabili dell'effettiva applicazione della legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente Accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5, applichino e attuino in maniera continuativa e adeguata i testi legislativi per il cui ravvicinamento l'Unione europea, in sede di valutazione formale, abbia già giudicato positivi gli sforzi compiuti dall'Ucraina, nonché tutta la legislazione futura dell'UE ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dell'allegato XVII.

L'Ucraina presenta regolarmente (almeno due volte l'anno) una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione globale in un determinato settore e sull'esecuzione della tabella di marcia di cui all'articolo 2 della presente appendice. Le Parti concordano il formato e il contenuto esatto delle relazioni.

Conformemente all'articolo 1 della presente appendice, le relazioni sui progressi compiuti sono trasmesse al servizio competente della Commissione e possono essere oggetto di discussioni in seno a comitati o organismi ad hoc in conformità con il quadro istituzionale dell'Accordo di associazione.

L'Ucraina fornisce elementi di prova adeguati dell'effettiva adozione e esecuzione degli atti giuridici dell'UE. A tal fine, l'Ucraina dimostra di essere dotata di una capacità amministrativa sufficiente per dare applicazione alla legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente Accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5 e di adeguate competenze in materia di vigilanza, indagini, perseguimento e trattamento amministrativo e giudiziario delle violazioni nel settore in questione.

Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII relativo al ravvicinamento normativo, l'UE può valutare i progressi compiuti realizzando missioni di controllo in loco in collaborazione con le autorità ucraine competenti e, se del caso, ricorrere all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale, nonché di organizzazioni private.

ALLEGATO XVIII

**CENTRI DI INFORMAZIONE**

Da indicare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo (cfr. articolo 107, paragrafo 1, del presente Accordo).

## ALLEGATO XIX

### **ELENCO INDICATIVO DELL'UE DEI MERCATI RILEVANTI DI PRODOTTI E SERVIZI DA ANALIZZARE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO**

#### *Servizi al dettaglio*

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.

#### *Servizi all'ingrosso*

1. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.  
Ai fini del presente elenco, la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
2. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.  
Ai fini del presente elenco, la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
3. Accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa.
4. Accesso a banda larga all'ingrosso.  
Questo mercato comprende l'accesso non fisico o virtuale alla rete compreso l'accesso ad alta velocità (*bit-stream*) in postazione fissa. Esso è situato a valle dell'accesso fisico di cui al mercato 3 suindicato, in quanto l'accesso a banda larga all'ingrosso può essere costruito utilizzando questo input in combinazione con altri elementi.
5. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata.
6. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.



## ALLEGATO XX

### **ELENCO INDICATIVO DELL'UCRAINA DEI MERCATI RILEVANTI DA ANALIZZARE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO**

#### *Servizi al dettaglio*

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali.
2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
7. Insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s).

#### *Servizi all'ingrosso*

8. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
9. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.
10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.
11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali.
12. Accesso a banda larga all'ingrosso.
13. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.
14. Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili
16. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.
17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili.